



informazioni e approfondimenti professionali
a cura della **Consulta Nazionale Femminile "DONNE GEOMETRA"**

Consiglio Nazionale Geometri
presso Ministero di Giustizia

Indirizzo del Sito : <http://xoomer.virgilio.it/donnegeometra/>

N. 3 - Aprile 2006

- **Regolarizzazione catastale prevista dalla legge Finanziaria per l'anno 2005**

La normativa già varata nel testo della Legge Finanziaria per l'anno 2005 e più precisamente enunciata dal comma 336 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 prevede che i Comuni possano richiedere direttamente ai proprietari di immobili di proprietà privata gli atti di aggiornamento catastale che non risultano censiti in catasto ovvero per quelli non coerenti con lo stato di fatto e/o con il classamento attribuito. Al proprietario verrà concesso un periodo di 90 giorni dalla data della notifica della richiesta per ottemperare alla presentazione degli atti di aggiornamento.

Se tale periodo trascorre infruttuosamente l'aggiornamento verrà effettuato d'ufficio dall'Agenzia del Territorio con oneri a carico dell'interessato oltre, naturalmente, alla sanzione amministrativa, prevista dal comma 338 della stessa Legge, che va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.066,00.

L'emanazione di tale disposizione non è da sottovalutare in quanto le rendite catastali, come è noto, vengono assunte per la determinazione dell' I.C.I. e pertanto è interesse del Comune accertarsi che le stesse siano sempre aggiornate al fine di poter esigere nel modo più corretto possibile detta imposta. Occorre rammentare che, in taluni casi, i novanta giorni messi a disposizione dall'amministrazione sono appena sufficienti a soddisfare i tempi tecnici e burocratici richiesti per la redazione e presentazione degli atti d'aggiornamento catastale.

- **Nuovi Termini per gli accatastamenti**

L'Agenzia del territorio ha pubblicato la Circolare n. 3/T dell'11.4.2006, che fa seguito alla recente emanazione della L. 9.3.2006, n. 80, che all'art. 34-quinquies **ha modificato i termini per la presentazione delle dichiarazioni in catasto delle unità immobiliari di nuova costruzione**, di quelle che dalla categoria delle esenti passano a quelle soggette ad imposta e per le variazioni intervenute nelle unità immobiliari già censite. In particolare il comma 2 dell'art. 34-quinquies della L. 80/2006 prevede che i nuovi termini per la presentazione delle denunce di variazione e di nuova costruzione delle unità immobiliari, che in precedenza dovevano essere prodotte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui gli edifici erano divenuti abitabili o utilizzabili per lo scopo previsto, **sono ora stabiliti al trentesimo giorno successivo a quello dell'utilizzo, per le unità immobiliari nuove, ovvero al giorno in cui sono state ultimate le modifiche**, per quelle già censite. Con la recente circolare l'Agenzia del territorio ha chiarito che, in assenza di una specifica disposizione di carattere transitorio, la nuova disciplina dei termini si applica agli eventi verificatisi a decorrere dal 12.3.2006, data di entrata in vigore della L. 80/2006. Dal punto di vista prettamente pratico la circolare ricorda che gli attuali modelli utilizzati per la dichiarazione Docfa (nel mod. D1) prevedono l'indicazione della data nella forma gg/mm/anno solo per le variazioni, mentre per il nuovo accatastamento tale data non è richiesta. L'informazione sull'anno di costruzione e di ristrutturazione, per le nuove costruzioni, è prevista nei modelli 1N parte prima e parte seconda e 2N parte prima e parte seconda. Nelle more dell'adeguamento della procedura Docfa, necessario per prevedere un campo specifico nel modello D1 (al pari di quanto è già oggi previsto per le variazioni), la data, da cui far decorrere il nuovo termine di trenta

giorni per la presentazione della dichiarazione, dovrà essere esposta nel quadro D - «Note relative al documento e relazione tecnica».

Anche l'art. 20 dello stesso R.D.L. 652/39 subisce un intervento modificativo per le dichiarazioni relative alle mutazioni nello stato dei beni delle unità immobiliari già censite (**variazioni**) le quali **devono essere presentate a catasto entro 30 giorni dal momento in cui esse si sono verificate**.

L'applicabilità della nuova disciplina dei termini è da attribuire a tutti i casi verificatisi a decorrere dal 12 marzo 2006, data di entrata in vigore della legge 09/03/2006 n. 80, di conversione del D.L. 4/2006.

In sintesi il nuovo termine di 30 giorni decorre dalla data in cui:

***L'immobile è divenuto agibile o comunque utilizzato per l'uso per il quale è stato costruito, per le nuove costruzioni;

***Le variazioni sono state completate, per le unità censite che hanno subito variazioni;

I requisiti per l'esenzione dalle imposte sono venuti meno.

- **Articolo comparso sul notiziario del Collegio dei Geometri di Padova Pitagora n.1/2006**

È stato pubblicato nel mese di febbraio un articolo sul periodico Pitagora a firma di una collega di Padova nel quale è stato attribuito alla Consulta Femminile Nazionale "Donne Geometra" un programma con le linee guida per gli anni 2005-2009. Ebbene si rende noto che il documento citato non appartiene alla Consulta Femminile come erroneamente le è stato invece addossato; il programma 2005/2007 deliberato risulta negli atti ufficiali della Commissione Nazionale "Donne Geometra". Si precisa altresì che **il coordinatore della Commissione è il geom. Piero Panunzi**, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri che già del mese di Ottobre 2005 nell'incontro con le iscritte tenutosi a Palermo in occasione del 43° Congresso Nazionale, aveva reso nota la decisione di avocare a sé il coordinamento della Consulta Femminile per lo svolgimento delle attività intraprese

- **Misure di sicurezza degli ascensori negli edifici civili**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2006, n. 27 il D. Min. Attività Produttive del 16 gennaio 2006 con il quale viene fatta propria dall'ordinamento italiano la norma tecnica europea UNI EN 81-80 concernente le direttive tecniche da seguire per il miglioramento della sicurezza degli impianti esistenti (installati prima del 25 giugno 1999) di ascensore per passeggeri e merci negli edifici di civile abitazione. La norma in questione si applica ad impianti permanenti di ascensori elettrici, a frizione e ad argano agganciato, e ad ascensori idraulici che servono livelli definiti, la cui cabina è destinata al trasporto di persone e cose, che si muove tra guide inclinate non più di 15° rispetto alla verticale. La norma non si applica invece ad ascensori con sistemi di azionamento diversi da quelli definiti nella EN81-1 oppure nella EN 81-2, ad apparecchi di sollevamento (quali per esempio, ascensori da miniera, o da cantiere edile e per lavori pubblici, o per navi, apparecchiature di scenotecnica o a caricamento automatico ecc..) e ad impianti con inclinazione delle guide sulla verticale maggiore di 15°. La UNI EN 81-80 cataloga le situazioni pericolose, ed elenca le azioni correttive suscettibili di migliorare progressivamente e selettivamente la sicurezza di tutti gli ascensori esistenti, sia per le persone che per le merci.; prevede la verifica di ogni impianto e la conseguente individuazione di adeguate misure di sicurezza; elenca i rischi di livello (alto, medio e basso), nonché le azioni correttive da applicare in fasi diverse per evitare incidenti.

- **Parcheggi per le mamme**

Dopo le striscie blu, bianche e gialle, **i parcheggi sulle strade italiane si tingeranno anche in rosa**. In alcune città sono infatti arrivate le aree di sosta riservate alle future mamme. A Trani, Barletta, Aosta alle quali si è aggiunta Lucca (che sta' estendono i benefici anche ai papà) le donne che attendono un bimbo possono parcheggiare le autovetture in appositi spazi delimitati da striscie rosa, contrassegnati da un cartello e dallo slogan : **DIAMO LA PRECEDENZA A CHI ASPETTA**. Si trovano di fronte ad ospedali, uffici pubblici, studi di ginecologi, farmacie, laboratori di analisi ecc, tutti luoghi dove si presume che la frequentazione delle donne in "dolce attesa" sia maggiore. A Rovigo, invece, le future mamme possono richiedere il permesso, contrassegnato da una grande "G", che dà loro diritto di parcheggiare un'ora gratis in città. Perché non proporre nei nostri territori di competenza l'applicazione di questa buona norma? Chi più di noi "Donne Geometra" può studiare un piano attuativo e sottoporlo al proprio Comune? Presentare una pianta della città con l'individuazione dei luoghi da destinare ai parcheggi delle donne in attesa è un'idea niente male.....ed una possibilità di lavoro per tutte.

Per informazioni dettagliate clicca sugli indirizzi sotto riportati.

- **Istat, comunicato l'indice dei prezzi al consumo – marzo 2006**

L'Istituto nazionale di statistica ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **marzo 2006** è :

Indice	127,1
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	+0,2
Variazione percentuale rispetto al mese corrispondente dell'anno precedente	+2,1
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+3,8

- **Sentenza Realizzazione parcheggio –area pertinenziale**

Consiglio di Stato, V[^] Sezione, decisione n°1608/06 del 29 marzo 2006

L'articolo 9, comma 1, della legge 122/89, e successive modificazioni, stabilisce che "i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti". La norma continua disponendo che "tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela delle risorse idriche". In base alla norma ora riportata, i predetti parcheggi devono essere realizzati, se non vengono a ciò adibiti i locali del piano terra di un fabbricato, nel sottosuolo dello stesso fabbricato ovvero nel sottosuolo di un'area pertinenziale esterna.

- **Aliquota Iva al 4% per la costruzione del box pertinenziale all'abitazione principale**

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 39/E del 17/03/2006 ha chiarito che con riguardo all'acquisto di materie prime ed alla stipula di contratti di appalto per la costruzione di autorimessa pertinenziale alla prima casa di abitazione si può applicare l'aliquota Iva agevolata al 4%.

L'Agenzia ha precisato che il punto n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, prevede che l'aliquota Iva del 4% sia applicabile nel caso di acquisto di pertinenze della prima casa, limitatamente ad una sola per ciascuna delle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, anche nell'ipotesi in cui tali unità immobiliari sono acquistate separatamente dall'abitazione.

Poiché la ratio della norma in discussione è di favorire, attraverso un carico fiscale attenuato, l'acquisizione della prima casa, detto scopo viene raggiunto sia che l'acquisizione della pertinenza avvenga mediante la stipulazione di un contratto di acquisto sia mediante costruzione del manufatto stesso e, pertanto, la norma agevolativa è riferibile anche alle ipotesi in cui l'acquisizione del box si realizza mediante un contratto d'opera o di appalto avente ad oggetto la relativa costruzione, ancorché realizzata in un momento successivo alla realizzazione o acquisto dell'abitazione principale. (**Agenzia delle Entrate, R.M. n. 39, 17/03/2006**)

- **Non si applica l'agevolazione "prima casa" alle pertinenze non graffate**

L'Agenzia delle Entrate precisa, nella risoluzione 32/E del 16/02/2006, che l'agevolazione "prima casa" si applica anche alle aree scoperte pertinenziali, individuate dall'art. 817 del Codice civile, a condizione che tali aree siano "graffate" al bene principale, vale a dire censite al Catasto Fabbricati unitamente ad esso. In mancanza di tale requisito, le aree in questione non possono considerarsi pertinenza di un fabbricato urbano ai fini dell'agevolazione prima casa, anche se durevolmente destinate al servizio dello stesso. Non rileva, di conseguenza, che dette aree siano iscritte autonomamente al Catasto Terreni ovvero censite alla "partita 1" (aree di enti urbani e promiscui). (**Agenzia delle Entrate, R.M. n. 32, 16/02/2006**)

- **Decadenza parziale dei benefici prima casa se si fraziona l'immobile**

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31/E del 16/02/2006 precisa che il frazionamento di un immobile acquistato usufruendo dell'agevolazione "prima casa" e la successiva vendita di una singola porzione, determina la decadenza parziale dei benefici, limitatamente alla quota parte oggetto di vendita, se la stessa è idonea a costruire di per se un'altra unità abitativa. Quanto sopra, ovviamente, nel caso in cui si

verifichi la condizione di decadenza prevista dal comma 4 della Nota II-bis all'art.1 della Tariffa dell'Imposta di registro (D.P.R. 131/1986) e la vendita avvenga quindi prima del decorso di cinque anni dalla data dell'acquisto agevolato. In caso di decadenza sul valore del bene trasferito, sono dovute le imposte ordinarie, oltre alla sanzione del 30% sulle imposte stesse, come previsto dalla citata Nota II-bis. (**Agenzia delle Entrate, R.M. n. 31, 16/02/2006**)

- **Disciplinata l'attività di agriturismo**

È stata pubblicata in G.U. la legge che disciplina l'agriturismo, in vigore dal 31 marzo 2006. La legge regola gli aspetti relativi alle varie attività dell'agriturismo, ai locali dello stesso, alle norme igienico-sanitarie, all'abilitazione, alla disciplina amministrativa e fiscale, ai periodi di apertura e alle tariffe. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. (**Legge n. 96 del 20/02/2006, G.U. n. 63 del 16/03/2006**)

- **Aggiornamento dei coefficienti Ici 2006 per i fabbricati privi di rendita**

Sono stati aggiornati i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, di cui all'art. 5, co. 3, del D.Lgs. n. 504/92, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 2006.

- **Errori sul 740?**

Hai sbagliato a fare la dichiarazione dei redditi? La **guida errori fiscali** : conseguenze e rimedi, edita dall'Agenzia delle Entrate, descrive quelli piu' comuni e ti spiega come rimediare. Gratis, la trovi in ogni ufficio delle tasse o la scarichi dal sito : www.agenziaentrate.gov.it

- **Multe e Autovelox**

Sei stata fotografata dall'autovelox, ti è arrivata la multa da pagare? Se non guidavi tu, compila subito il modulo allegato al verbale, indicando i dati del conducente, e invialo via fax o per posta alla polizia. Se lo farai nei tempi richiesti (30 giorni da quando ti è arrivata la multa) eviterai di sborsare altri soldi. Infatti, chi non rimanda il modulo si vedrà recapitare un'altra multa che va da 250 a 1.000 euro.

- **Cassa Geometri – Modello 17-Inoltro online obbligatorio.**

A decorrere dal **2006** la **comunicazione dei dati reddituali (ex mod. 17 cartaceo)** dovrà avvenire **obbligatoriamente** con la **modalità di inoltro telematico via internet**. Stanno giungendo a tutti gli iscritti le apposite istruzioni. Non sarà più consentita la trasmissione o la consegna del modello cartaceo pertanto **la Cassa non invierà più il modello cartaceo per posta**. Laddove, in situazioni eccezionali, non fosse possibile utilizzare lo strumento telematico, è stata comunque prevista la possibilità di scaricare dal sito internet della Cassa il modello di dichiarazione che dovrà essere trasmesso con raccomandata semplice. In tale ipotesi la comunicazione sarà considerata **irregolare** e come tale assoggettata all'applicazione della relativa sanzione. Solo le comunicazioni a carico delle Società di Ingegneria potranno essere inviate alla Cassa tramite servizio postale con raccomandata semplice. **Ti suggeriamo di presentarti presso la sede del Collegio in largo anticipo per assicurarti l'inoltro online.**

<http://www.cassageometri.it/Pubblico/Pagine/Home.asp?swc=4&swp=63>

- **Cassa Geometri: Prossima emissione straordinaria di MAV per recuperare somma e sanzioni dovute a seguito del controllo incrociato fra i dati della Cassa Geometri e il Ministero delle finanze**

Si comunica che a breve la cassa provvederà ad un'emissione straordinaria di MAV ai fini del recupero dei maggiori importi contributivi e relativi accessori, nonché delle rispettive sanzioni, scaturiti a seguito del controllo incrociato tra i dati reddituali in possesso della Cassa e quelli risultanti al Ministero delle Finanze (periodo dal 1994 al 1996). Con la medesima emissione si provvederà anche al recupero delle differenze contributive e relativi accessori riferiti ad un residuo numero di periodi interessati dalla verifica reddituale per il periodo 1987 - 1993 per le quali a suo tempo si era già provveduto all'emissione prima del MAV e poi del RAV in merito ai quali gli interessati non hanno provveduto al pagamento.

I MAV saranno comunque accompagnati da lettera esplicativa.

Il mancato pagamento dei MAV comporterà la successiva emissione di un ruolo esattoriale per il recupero delle somme dovute.

- **A chi devolvere il 5 per mille nella prossima dichiarazione dei redditi? Ecco come funziona la donazione**

Da anni ormai possiamo scegliere a chi donare l'8 per mille, alla chiesa cattolica o altra organizzazione. **Quest'anno c'è una novità:** oltre al solito 8 per mille, puoi devolvere il 5 per mille dell'Irpef (l'imposta sul reddito) a organizzazioni senza scopo di lucro.

A spartirsi il 5 per mille si sono candidati 29.188 enti. Puoi reperire il nome di tutte le associazioni all'indirizzo delle Agenzie delle Entrate. **E' fondamentale scrivere l'associazione beneficiaria con il codice fiscale nell'apposito riquadro del 730 o del Modello Unico 2006 ed una firma.** Noi abbiamo reperito alcuni indirizzi utili con i relativi Codici fiscali.

***Asm Associazione Studio malformazioni a tutela della salute prenatale e neonatale - C.F. 97031400159

***Exodus di Don Mazzi - Recupero dalla tossicodipendenza C.F. 97181590155

***Emergency o Medici senza Frontiere C.F. 97147110155

***Telefono Azzurro C.F. 92012690373

***Centro di Aiuto alla Vita Mangiagalli - Bambini prematuri C.F. 9703448158

***Ente Assistenza Anziani Auser C.F. 97321610582

- **Online si può telefonare anche GRATIS**

Internet è diventato un ottimo mezzo per telefonare gratis o a tariffe dimezzate. Basta scaricare un software (gratuito) che si chiama Skipe al seguente indirizzo : <http://www.skype.com/intl/it/> e seguire le istruzioni in italiano per installarlo. Se si vuole telefonare senza usare il microfono del Pc è consigliabile acquistare un telefono per internet. Ce ne sono tanti! Es. Waitec E-ZI Phone costa circa 39 euro. Si collega alla porta Usb e consente di chiamare tutto il mondo. Le chiamate verso utenti Skipe sono gratuite altrimenti c'è un risparmio dal 30 al 70 per cento. La qualità delle telefonate è ottima se si ha un collegamento veloce a Internet come l'Adsl. Accettabile con il modem analogico.

- **Professioniste alla ricerca di collaborazione**

Serve anche a te una badante per i tuoi familiari? Puoi cercare sull'elenco telefonico della tua città il recapito delle Acli. Offrono un servizio di selezione e collocamento molto affidabile e in più danno tutte le informazioni necessarie per l'assunzione. Oppure chiama il tuo Comune. A Milano per esempio le donne in difficoltà per la gestione familiare possono rivolgersi allo Sportello Assistenti familiari (tel.0289410438), a Roma c'è il registro del cittadino per assistenti familiari (www.comune.roma.it), mentre in Veneto è attivo il servizio Info Badanti (tel.199/1551999).

Volontariato - Affidò

Prendersi cura di un bambino che non può essere seguito dalla famiglia è una scelta bella e impegnativa. Se anche tu sei interessata, tieni conto che ci sono varie formule di affidò. Il CAM (Centro Ausiliario per i problemi minorili) di Milano, porta avanti un progetto particolare : Bed & Breakfast protetto ed è una forma di ospitalità familiare retribuita. Il CAM cerca coppie, ma anche single, che desiderano ospitare giovani dai 17 ai 20 anni. Chi ospiterà queste persone riceverà una retribuzione di 1.000 euro lordi al mese. Se desideri ricevere informazioni rivolgiti al tel. 0248002256, bbp@cam-minori.org. Se desideri aver notizia di bambini in affidò nella tua Regione clicca al seguente indirizzo :

http://www.sos-affido.it/modules.php?op=modload&name=affido_italia&file=index

- **Fondo tutela acquirenti immobili da costruire**

Sulla **G.U. n. 34 del 10.2.2006** è stato pubblicato il D.M. 2.2.2006, recante « **Istituzione del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122** ». Il provvedimento istituisce il Fondo di solidarietà a beneficio degli acquirenti di immobili che, a seguito dell'insolvenza del costruttore, hanno subito la perdita di somme di denaro o di altri beni e non hanno conseguito il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sugli immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore.

La gestione del Fondo è attribuita alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap), che vi provvede per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di apposita concessione,

approvata con decreto del medesimo Ministero. La domanda di accesso al Fondo deve essere presentata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto, e quindi entro il **10 Agosto 2006**. Essa può essere presentata: per via telematica, utilizzando il modulo interattivo disponibile sul sito Internet della Consap S.p.a. (www.consap.it); per consegna diretta presso la sede della stessa Concessionaria; a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inoltrata alla sede della Concessionaria.

- **Approvato il Testo Unico in materia ambientale**

E' stato **pubblicato sul Suppl. Ord. n. 96 alla G.U. 14.4.2006, n. 88, il D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale**; Si tratta dell'atteso Testo unico in materia ambientale, che entrerà quindi in vigore dal 29.4.2006. La pubblicazione sulla G.U. del 14.4.2006 consente quindi l'entrata in vigore della parte concernente lo smaltimento dei rifiuti prima della scadenza del 30 aprile (scadenza che quest'anno scadrà il 2 maggio) per la presentazione del MUD (Modello Unico di dichiarazione ambientale). Il provvedimento in esame, che riordina e modifica gran parte della normativa ambientale, cancella infatti l'obbligo di presentazione del MUD per le imprese che producono rifiuti non pericolosi. Un taglio che, secondo il ministero dell'Ambiente, dovrebbe riguardare il 25-30% delle dichiarazioni presentate alle Camere di commercio. [Clicca qui e Vedi Testo](#)

- **Opere di urbanizzazione ad Iva agevolata**

L'Agenzia delle Entrate, con la recente Risoluzione n. 41/E del 20.3.2006, fornisce chiarimenti in merito a quali siano le opere di urbanizzazione primaria e secondaria che possono usufruire del regime Iva agevolato (10%), ai sensi del n. 127-quinquies e del n. 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972. L'agenzia precisa in particolare che sono soggette al regime agevolato solo la cessione o la costruzione in appalto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente elencate nell'art. 4 della L. 847/1964, successivamente integrato dall'art.44 della L. 865/1971. Le categorie di beni che costituiscono opere di urbanizzazione ai sensi della citata legge sono le seguenti:

Opere di urbanizzazione primaria

- strade residenziali;
- spazi di sosta o di parcheggio;
- fognature;
- rete idrica;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- pubblica illuminazione;
- spazi di verde attrezzato.

Opere di urbanizzazione secondaria

- asili nido e scuole materne;
- scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore dell'obbligo;
- mercati di quartiere;
- delegazioni comunali;
- chiese ed altri edifici religiosi;
- impianti sportivi di quartiere;
- centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- aree verdi di quartiere.

La conclusione dell'Agenzia è pertanto che, in assenza di una espressa previsione legislativa che preveda l'integrazione dell'elenco di cui sopra, sono solo gli interventi ricompresi in detto elenco a poter usufruire dell'aliquota iva al 10%

- **Approvazione definitiva codice appalti pubblici**

Il **Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 23.3.2006, ha approvato in via definitiva il nuovo codice in materia di appalti pubblici, che dà attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture**. Il provvedimento, che entrerà in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, riunisce in maniera organica le regolamentazioni relative agli appalti sopra e sotto soglia comunitaria, coordinando ed abrogando ben 29 tra leggi, regolamenti e decreti ed oltre 100 articoli sparsi in circa 30 diverse norme. Accanto al puntuale recepimento delle norme comunitarie - si legge nel comunicato stampa di Palazzo Chigi - si è provveduto ad innovare in settori in cui

maggiormente la disciplina nazionale si discostava dagli indirizzi europei, prevedendo perciò, tra l'altro, oltre ai nuovi istituti di derivazione comunitaria dell'avvalimento degli accordi quadro, del dialogo competitivo e delle aste elettroniche, la scelta non più predeterminata per legge tra criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. E' stato stabilito un più puntuale accoglimento delle direttive comunitarie in tema di tutela giurisdizionale e precontenziosa. Il codice prevede, infine, che i requisiti per la qualificazione delle imprese siano acquisiti esclusivamente tramite l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, contribuendo così a qualificare realmente le imprese stesse ed eliminando ogni fenomeno distorsivo. Pur nel perseguimento di una maggiore snellezza e flessibilità, è stata fatta salva tutta la vigente disciplina antimafia e di sicurezza dei cantieri.

• **Detrazione 41% sulle ristrutturazioni edilizie - IL NUOVO MODELLO PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE**

È stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24/03/2006** il Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 17 marzo 2006 con cui è stato approvato il nuovo modello di comunicazione di inizio lavori per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio al fine di beneficiare della detrazione d'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute. Il nuovo modello, che va utilizzato in sostituzione di quello precedentemente approvato con decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, recepisce le modifiche introdotte dalla Finanziaria 2006 che hanno prorogato l'agevolazione a tutto il 2006 ma soprattutto hanno incrementato la misura della detrazione da 36 a 41 per cento.

La comunicazione, una volta redatta, dovrà essere datata, sottoscritta ed inviata, prima dell'inizio dei lavori, in busta chiusa e mediante raccomandata senza avviso di ritorno, al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara.

Si propone una sintesi in forma schematica delle novità del nuovo modello rispetto al precedente.

Dati del dichiarante	E' prevista una apposita casella riservata ai "contitolari". Le istruzioni precisano che è necessario barrare la casella "contitolare" in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • comproprietà • contitolarità di diritti reali • coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile • pluralità di locatari o comodatari. La barratura della nuova casella dovrà essere eseguita solo nel caso in cui più soggetti "contitolari" hanno diritto alla detrazione.
Dati dell'immobile	Necessità di indicare gli estremi della domanda di accatastamento nei casi di mancanza dei dati catastali identificativi dell'immobile (il modello precedente richiedeva la sola barratura della casella per segnalare che la domanda di accatastamento era stata presentata). Con riferimento alla indicazione dei dati catastali viene meno la specificazione della "partita" e la distinzione tra catasto "terrei" o "fabbricati"
Dati relativi ai lavori di ristrutturazione	E' prevista una nuova sezione in cui: indicare la data di inizio dei lavori di ristrutturazione; barrare la casella "Comunicazione ASL" per segnalare l'avvenuta presentazione della comunicazione d'inizio lavori alla Azienda sanitaria locale nei casi in cui la stessa è obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri. Nel modello precedente tali indicazioni erano comunque presenti ma erano collocate in calce al modello.
Dati relativi alla documentazione	E' prevista una nuova casella la cui barratura consente - come riconosciuto dall'amministrazione finanziaria con la circolare n. 121/E dell'11.05.1998 - di rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n.445 del 28 dicembre 2000, al fine di attestare il possesso di tutta la documentazione e di essere pronto ad esibirla a richiesta degli uffici dell'Agenzia delle Entrate

	(evitando in tal modo di allegare e spedire tutta la documentazione prevista).
Acquisto di box da imprese costruttrici	Con riferimento a tale fattispecie, la comunicazione può essere trasmessa anche successivamente alla data di inizio dei lavori di realizzazione degli stessi, purché la stessa venga inviata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta nel quale si intende fruire della detrazione (per acquisti intervenuti nel corso del 2005, la comunicazione potrà quindi essere spedita entro il prossimo 31 luglio 2006 - consegna in banca o posta - o 31 ottobre 2006 - invio telematico).

L'articolo 1, comma 121, della legge 266/2005 (Finanziaria 2006), prevede che la detrazione si applichi a interventi:

- a) di manutenzione ordinaria, quali riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture, e interventi sugli impianti tecnologici esistenti;
- b) di manutenzione straordinaria, opere e modifiche sulle parti strutturali degli edifici, nonché sui servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- c) di restauro e di risanamento conservativo, quali consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, inserimento di elementi accessori e nuovi impianti, eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) di ristrutturazione edilizia, rivolti a trasformare gli organismi edilizi, quali ripristino o sostituzione di elementi costitutivi, eliminazione, modifica e inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Tali interventi devono riferirsi alle parti comuni di edificio residenziale o (ad esclusione di quelli descritti al punto a)) sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze.

gli interventi descritti alle suddette lettere c) e d), riguardanti interi fabbricati.

Sono inoltre ammessi al beneficio della detrazione altri interventi previsti da specifici provvedimenti.

Possono usufruire della detrazione i contribuenti che possiedono o detengono l'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e che sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi conviventi.

In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi.

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la comunicazione può essere trasmessa dall'amministratore del condominio o da uno dei condomini.

IL NUOVO MODELLO :



**COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE D'IMPOSTA AI FINI IRPEF**

Art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modifiche

DATI DEL DICHIARANTE									
CODICE FISCALE	<table border="0"> <tr> <td>PROPRIETÀ PRIVATA (Barrare la relativa casella)</td> <td>PROPRIETÀ COMUNE (Barrare la relativa casella)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> POSSESSORE</td> <td><input type="checkbox"/> AMMINISTRATORE</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> DETENTORE</td> <td><input type="checkbox"/> CONDOMINO</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> CONTITOLARE</td> <td></td> </tr> </table>	PROPRIETÀ PRIVATA (Barrare la relativa casella)	PROPRIETÀ COMUNE (Barrare la relativa casella)	<input type="checkbox"/> POSSESSORE	<input type="checkbox"/> AMMINISTRATORE	<input type="checkbox"/> DETENTORE	<input type="checkbox"/> CONDOMINO	<input type="checkbox"/> CONTITOLARE	
PROPRIETÀ PRIVATA (Barrare la relativa casella)	PROPRIETÀ COMUNE (Barrare la relativa casella)								
<input type="checkbox"/> POSSESSORE	<input type="checkbox"/> AMMINISTRATORE								
<input type="checkbox"/> DETENTORE	<input type="checkbox"/> CONDOMINO								
<input type="checkbox"/> CONTITOLARE									
COGNOME	<table border="0"> <tr> <td>DATA DI NASCITA</td> <td>SESSO</td> </tr> <tr> <td>giorno mese anno</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	DATA DI NASCITA	SESSO	giorno mese anno	<input type="checkbox"/>				
DATA DI NASCITA	SESSO								
giorno mese anno	<input type="checkbox"/>								
NOME	PROV.								
COMUNE DI NASCITA									
CODICE FISCALE DEL CONDOMINIO (da compilare nel caso di proprietà comune)	CODICE FISCALE SOGGETTI ART. 5 DEL TUIR								

DATI DELL'IMMOBILE			
SITO IN (Comune)	PROV.	C.A.P.	
INDIRIZZO	N. CIVICO		
DATI DEL CATASTO	FOGLIO	NUMERO/PARTICELLA	SUB
DATI DOMANDA DI ACCATASTAMENTO OPPURE ESTREMI REGISTRAZIONE CONTRATTO	DATA	NUMERO	UFFICIO

DATI RELATIVI AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	
Data inizio lavori:	Comunicazione ASL
giorno mese anno	<input type="checkbox"/>

DATI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE (barrare le caselle relative ai documenti posseduti)	
<input type="checkbox"/> COPIA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA	<input type="checkbox"/> COPIA RICEVUTE I.C.I. DAL 1997 (se dovuta)
<input type="checkbox"/> COPIA DELLA AUTORIZZAZIONE EDILIZIA	<input type="checkbox"/> COPIA DELIBERA ASSEMBLEARE E TABELLA MILLESIMALE
<input type="checkbox"/> COPIA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/> DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEL POSSESSORE
<input type="checkbox"/> COPIA DOMANDA DI ACCATASTAMENTO	
IL SOTTOSCRITTO:	
<input type="checkbox"/> ALLEGA LA DOCUMENTAZIONE SOPRAINDICATA <i>ovvero</i>	
<input type="checkbox"/> AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 2000, DICHIARA, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ PENALI CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI MENDACI, DI ESSERE IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRAINDICATA RISERVANDOSI DI ESIBIRLA AGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE SE RICHIESTA	

Firma	Data
	giorno mese anno

APPROFONDIMENTO

NUOVI CHIARIMENTI SULL'UTILIZZO DEL D.U.R.C.

Di recente il Ministero del Lavoro (nota n. 3144 del 22 dicembre 2005) e l'Inps (nella circolare n. 9 del 27 gennaio 2006) e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (comunicazione n. 286 del 09/02/2006), hanno fornito importanti precisazioni e chiarimenti in merito ad aspetti pratici e applicativi concernenti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Si precisa che la Legge 23/02/2006, n.51 di conversione in legge del D.L. 273/2005 (decreto milleproroghe), all'art.39 septies dispone che il DURC, limitatamente alla sua applicazione nei lavori privati in edilizia, ha **validità di tre mesi** dalla data del rilascio e dunque non più di un mese come in precedenza.

La normativa nazionale, inoltre è spesso integrata da leggi regionali che individuano particolari esigenze di acquisizione del documento.

II DURC

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un certificato rilasciato su richiesta dell'impresa che attesta contestualmente la regolarità della stessa, per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento; tale certificato deve essere richiesto dalle imprese che realizzano appalti nel settore edile (sia pubblici che privati) e deve essere consegnato al committente dei lavori.

Nel caso di subappalto, anche le imprese subappaltatrici devono essere in possesso degli stessi requisiti generali e speciali di qualificazione previsti per le imprese appaltatrici e pertanto devono procurarsi il DURC che attesti la loro regolarità.

I RECENTI CHIARIMENTI

Come detto, il Ministero del Lavoro e l'Inps hanno chiarito che:

- i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti, sono esclusi dall'applicazione del DURC. Pertanto, prendendo atto dagli indirizzi ministeriali, non sarà necessario presentare il durc in occasione della denuncia di inizio attività o nel permesso di costruire nei casi in cui i lavori debbano essere svolti da una ditta artigiana senza dipendenti.;
- sono obbligati invece alla presentazione del DURC, l'artigiano con dipendenti che eserciti l'attività individualmente o in forma societaria e l'artigiano con familiari iscritti come coadiuvanti solo se si avvalga anche di dipendenti. In questo caso il controllo sulla regolarità contributiva deve essere esteso anche alla contribuzione dovuta alla gestione dei lavoratori autonomi artigiani;
- sono obbligate alla presentazione del DURC anche le imprese diverse da quelle edili ma che operano nei cantieri (ad es. idraulici, elettricisti ecc.) per committenti privati; peraltro, soltanto nel caso in cui le stesse siano inquadrare nel settore edile potranno avvalersi della certificazione delle Casse Edili;
- la certificazione contributiva ha validità trimestrale, a decorre dalla data di rilascio (A seguito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative).

DOVE REPERIRE LE INFORMAZIONI SUL DURC

Il Durc è stato introdotto con la legge n.266/2002, successivamente integrata dal decreto legislativo n.276/2003 e da leggi regionali. Le modalità operative per il rilascio sono state disciplinate dalla circolare INAIL n. 38/2005, dalla circolare INPS n. 92/2005, dalla Comunicazione della Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili n. 272/2005 ed infine dalla circolare Inps / Inail n.122 del 30 dicembre 2005.

I REQUISITI DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

Per regolarità contributiva, si intende la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali e assicurativi, nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente con riferimento all'intera situazione aziendale, ossia all'unicità del rapporto instaurato fra l'impresa e gli enti previdenziali.

In particolare, la regolarità contributiva si può considerare acquisita, quando ricorrono le seguenti condizioni.

Ai fini INPS	correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici
	corrispondenza dei versamenti effettuati all'importo del saldo denunciato entro il termine (ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento)
	mancanza di inadempienze in atto
	mancanza di note di rettifica notificate, non contestate e non pagate
	in caso di richiesta di rateazione, la Struttura periferica competente abbia espresso parere favorevole motivato
	le sospensioni dei pagamenti siano motivate da disposizioni legislative
	l'istanza di compensazione di crediti sia documentata
Ai fini INAIL	titolarità del codice cliente con PAT attive
	risultati regolare dichiarazione delle retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti ed alla dimensione aziendale
	corretto versamento di quanto dovuto per premi ed accessori
	il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio dell'appalto
	la richiesta di rateazione sia stata accolta favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, sia stato dallo stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole
	le sospensioni dei pagamenti siano motivate da disposizioni legislative
	siano state effettuate compensazioni su modello F24, ovvero la struttura verifichi che l'azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili
Ai fini della CASSA EDILE	versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione
	dichiarazione nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale

Per la verifica, ciascun Ente può richiedere all'impresa documentazione (ad esempio per versamenti recenti non ancora acquisiti); l'impresa è tenuta a fornire tale documentazione entro il termine di 10 giorni, trascorsi i quali ciascun Ente trarrà le proprie conclusioni sulla base dei documenti di cui è in possesso.

E' necessario che tutti gli enti interessati diano assenso alla regolarità; qualora uno solo degli Enti certifichi l'irregolarità dell'impresa negli adempimenti, il DURC indicherà una non regolarità.

A COSA SERVE

Il DURC riguarda tutti gli appalti pubblici, nonché i lavori privati in edilizia, soggetti al rilascio di permesso di costruire ovvero a denuncia inizio attività (DIA).

La sfera di operatività è altresì ampliata ed estesa anche alla gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione. Il DURC potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio dell'attestazione SOA, atta a certificare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico

amministrativi previsti dal DPR 34/2000 per la partecipazione alle gare di appalto per i lavori pubblici. Il rilascio vale anche ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori ed in tutti i casi in cui sia necessario per l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni. Sul punto si segnala che in base al decreto legge n. 203/2005 (collegato alla Finanziaria 2006, convertito in legge n.248/2005) ed alla specifica del co. 553 della legge Finanziaria (L. n. 266/2005), per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie, per la realizzazione di investimenti, il Durc è indispensabile a tutte le imprese, a prescindere dal settore produttivo. In assenza della certificazione della regolarizzazione contributiva, il permesso a costruire, la denuncia inizio attività (DIA) o la concessione edilizia vengono automaticamente sospesi.

CHI PUÒ PRESENTARE LA RICHIESTA DI RILASCIO DEL DURC

Il rilascio del Durc può essere richiesto solo:

- dalle imprese,
- dai consulenti del lavoro,
- dalle associazioni di categoria,
- dalle pubbliche amministrazioni appaltanti,
- dagli enti privati a rilevanza pubblica

- dalle Società organismi di attestazione (Soa).

COME EFFETTUARE LA RICHIESTA

Il DURC deve essere richiesto alla Cassa Edile competente per territorio, in caso di lavori nel settore edile (sia pubblici che privati) e nel caso in cui l'impresa abbia l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile o applichi i contratti collettivi del settore edile; negli altri casi il DURC può essere richiesto indifferentemente ad INPS o a INAIL.

Il Documento può essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili.

In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti devono richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.

La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:

- Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica;
- Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari; - Portale verticale Casse Edili

Il documento sarà rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta e il mancato rispetto del termine farà scattare il silenzio-assenso per la parte non verificata, fatta eccezione però per le Casse edili per le quali, in virtù della loro natura privatistica, questo meccanismo non può essere applicato. Pertanto, allorché l'Inps e/o l'Inail non si siano pronunciati in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa Edile competente dovrà comunque emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche solo da uno degli Enti.

Il DURC verrà inviato dall'Ente all'impresa richiedente tramite raccomandata con avviso di ricevimento; se il richiedente è diverso dall'impresa (ad esempio perché la richiesta è stata inoltrata dal consulente) una copia verrà inviata anche alla sede dell'impresa.